



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott.ssa Martinoli Anna

| DECRETO N° | DEL | DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT. | UOD / STAFF |
|------------|-------------------|--|----------------|
| 207 | 12/07/2022 | 17 | 9 |

Oggetto:

D.Lgs. 152/2006, art. 29 octies c.3, lett.a) e 29 nonies. Riesame con valenza di rinnovo e modifica non sostanziale all'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con Decreto Dirigenziale di n. 5 del 19/05/2017 e successivi provvedimenti. Societa' LA DORIA SpA con sede legale ed installazione in Angri (SA) via Nazionale n. 320. Attivita' IPPC cod. 6.4b.2 e cod. 6.7 dell'All. VIII alla parte II del D.Lgs. 152/06.

| | | |
|--|---|--|
| | Data registrazione | |
| | Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo | |
| | Data dell'invio al B.U.R.C. | |
| | Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio) | |
| | Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi) | |

PREMESSO:

CHE la Società LA DORIA SpA con sede legale ed installazione nel Comune di Anгри via Nazionale n. 320, Gestore ing. ***OMI Schettino nato a ***OMISSIS*** il ***OMISSIS, è titolare di Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con Decreto Dirigenziale di riesame n. 5 del 19/05/2017, modificato con successivi Decreto Dirigenziale n. 30 del 21/03/2018, Decreto Dirigenziale n. 204 del 06/09/2019 e Decreto Dirigenziale n. 55 del 17/02/2021, per le seguenti attività IPPC di cui all'All. VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006:

- codice IPPC 6.4.b).2 *“Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate, destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da: solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnn/giorno o 600 tonnn/giorno se l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno, nello specifico con una capacità pari a 4691 tonnn/giorno di prodotto finito al netto degli imballi e 5500 tonnn/giorno di prodotto finito al lordo degli imballi*
- codice IPPC 1.1 *“Impianti di combustione di potenza termica di combustione di oltre 50 MW”* nello specifico con una potenza termica pari a 84,3 MW;
- codice IPPC 6.7 *“Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno”* nello specifico con un consumo di solvente pari a 330 tonnn/anno;

CHE con nota del 21/01/2021 prot. 31850 è stato disposto l'avvio del procedimento del riesame con valenza di rinnovo ai sensi della lett. a) del comma 3 dell'art. 29 octies del D.Lgs. 152/06;

CHE in data 31/03/2021 con nota prot. 174328 e successiva integrazione del 27/09/2021 prot. 473563 la Società LA DORIA SpA, ha presentato istanza di Riesame con valenza di rinnovo, ai sensi della lett. a) del comma 3 dell'art. 29 octies del D.Lgs. 152/06 e modifiche non sostanziali all'impianto ai sensi dell'art. 29 nonies del citato D.Lgs.152/06, al Decreto Dirigenziale n. 5 del 19/05/2017 e successivi. La modifica non sostanziale proposta consiste:

1. nell'esclusione dell'assoggettabilità all'IPPC 1.1;
2. nell'incremento della capacità di consumo di solventi dell'attività IPPC 6.7 da 330 tonnn/anno a 370 tonnn/anno;
3. nella modifica non sostanziale del Piano di Monitoraggio e Controllo;

CHE la U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Salerno con nota del 14/04/2021 prot. 0200063 ha comunicato l'avvio del procedimento;

CHE la U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Salerno con nota del 28/09/2021 prot. 477117 ha indetto e convocata, per il giorno 3 novembre 2021 la Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea ed in modalità sincrona, ex art. 14, 14-bis c.7, 14-ter e 14-quater, Legge 241/90 per il Riesame con valenza di rinnovo e modifiche non sostanziali all'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con Decreto Dirigenziale n. n. 5 del 19/05/2017 e successivi alla Società LA DORIA SpA;

CHE in data 19 ottobre 2021 è stato pubblicato sul sito web della UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno l'avviso ai sensi dell'art. 29 quater comma 3 del D.Lgs. 152/06 e al termine di trenta giorni previsti per la consultazione del progetto, ai sensi dell'art. 29 quater comma 4 del D.Lgs. 152/06, non sono pervenute osservazioni;

CHE in data 3 Novembre 2021 si è tenuta presso la UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Salerno la prima seduta della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 29 quater, comma 5 del D.Lgs. 152/06, conclusasi con il rinvio a data da stabilirsi a seguito delle richieste di integrazioni e chiarimenti dell'ARPAC Dipartimento di Salerno, espressa con nota del 02/11/2021 prot. 66016, acquisita in pari data al prot. 540488, dell'Università del Sannio espressa con rapporto tecnico-istruttorio n. 05/terdecies /SA acquisito al prot. 541480 del 10/03/2022 e della richiesta di supplemento istruttorio dell'ufficio precedente;

CHE che la U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Salerno con nota del 30/11/2021 prot. 597904 ha comunicato la convocazione della seduta di conferenza per il 20 Dicembre 2021;

CHE il 20 Dicembre 2021 si è tenuta la seconda seduta della Conferenza di servizi, conclusasi con il rinvio al 16 Febbraio 2022 a seguito di richiesta di integrazioni e chiarimenti dell'ufficio precedente;

CHE il 16 febbraio 2022 si è tenuta la terza seduta della Conferenza di servizi, durante la quale il presidente prende atto che a seguito della proposta di sostituzione della caldaia di marca Bono, giunta a fine vita (potenza 46,5 MW) con la caldaia di marca Bono (potenza 16,6 MW) la potenza complessiva delle caldaie risulta inferiore a 50 MW e la Società LA DORIA SpA dichiara l'esclusione dall'assoggettabilità all'attività IPPC 1.1. Inoltre si prende atto del rapporto tecnico-istruttorio dell'Università del Sannio n. 05/SA/quattordices, acquisito al protocollo 85395 del 16/02/2022 con il quale si esprime parere favorevole previo chiarimenti e della nota del Dipartimento ARPAC di Salerno prot. 9057 del 16/02/2022, acquisito al prot. 84667 di pari data, con la quale si chiedono integrazioni per la matrice aria;

CHE il 29 marzo 2022 si è tenuta la seduta conclusiva della Conferenza di Servizi durante la quale Il Presidente, acquisito il parere favorevole dell'Autorità competente, il parere favorevole dell'Università del Sannio espresso con rapporto tecnico istruttorio, acquisito al prot. 164869 del 25/03/2022, il parere favorevole con prescrizioni del Dipartimento ARPAC di Salerno, acquisito al prot. 165034 del 25/03/2022 il parere favorevole con prescrizioni dell'Ente Idrico Campano, preso atto della nota dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale prot. 34767 del 15/12/2021, con cui si rappresenta, per gli aspetti di competenza, di non avere osservazioni e/o pareri da formulare in merito all'intervento proposto e acquisito l'assenso ai sensi dell'art. 14 ter della L. 241/90 degli enti assenti (Comune di Angri, Provincia di Salerno, ASL Salerno, Comando Provinciale Vigili del Fuoco, RFI Rete Ferroviaria Italiana) che regolarmente invitati non hanno fatto pervenire alcuna determinazione in merito, dichiara chiusi i lavori della conferenza di servizi con l'approvazione del riesame con valenza di rinnovo e modifiche non sostanziali dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 5 del 19/05/2017 alla società LA DORIA spa, sede legale ed installazione in Angri, Via Nazionale 320, per l'attività IPPC cod. 6.4b2 e 6.7.

Il rilascio del decreto autorizzativo è subordinato alla presentazione dell'intero progetto, così come approvato, in una copia cartacea e su supporto informatico con dichiarazione di conformità alla copia;

CHE che non sono pervenute osservazioni da parte degli Enti assenti nella Conferenza di Servizi, a seguito della trasmissione del verbale avvenuta con nota prot. 169990 del 29/03/2022;

CHE in data 19/05/2022 prot. 263857 e in data 23/06/2022 prot. 327969 la Società LA DORIA spa, ha trasmesso la documentazione chiesta;

RILEVATO che a seguito dell'intervenuta Decisione di Esecuzione (UE) n. 2017/1442 della Commissione Europea del 31 luglio 2017 che ha stabilito le BAT Conclusion per i grandi impianti di combustione rientranti nell'attività IPPC 1.1, fornendo altresì indicazioni per la modalità di calcolo della potenza termica nominale, fermo restando la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 27/01/2021 che ha annullato la Decisione sulle BAT per i grandi impianti di combustione, mantenendo validi gli effetti della decisione annullata per un periodo transitorio, la Società ha dichiarato la non assoggettabilità dell'installazione all'IPPC 1.1, atteso che la potenza complessiva delle caldaie, come da modifica proposta, risulta pari a 47,6 MW, inferiore a 50 MW;

in data 11/07/2022 prot.357625 è stata acquisita comunicazione della Società La Doria S.p.A. di avvenuta dismissione della caldaia Bono giunta a fine vita;

CONSIDERATO che dal funzionario istruttore incaricato dott.ssa Giuseppina Sessa e dal Responsabile di Posizione Organizzativa competente, ing. Giovanni Galiano, non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento della domanda;

VISTA l'espressa dichiarazione di regolarità, resa con nota prot. 345400 del 04/07/2022 dal Funzionario istruttore incaricato dott.ssa Giuseppina Sessa di assenza di conflitto d'interesse per il presente procedimento;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 152 del 03.04.06, recante "Norme in materia ambientale";
- il Decreto n. 58 del 06/03/2017, regolamento recante le modalità, anche contabili e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, come

applicata con D.G.R. n. 43 del 09/02/2021 e con Circolare della Direzione Generale 501700 del 14/10/2021 prot. 507910;

- la L.241/90;
- la D.G.R.C. n. 4102/92
- la D.G.R. n. 243/2015
- il Decreto Dirigenziale n. 925 del 06/12/2016;

DECRETA

per quanto espresso in premessa che qui si intende di seguito integralmente richiamato:

1) di autorizzare, ai sensi degli articoli octies 29 octies e 29 nonies del D.Lgs. 152/06, la società LA DORIA SpA, con sede legale ed installazione in Angri via Nazionale n. 320, Gestore ing. ***OMISSIS*** ** nato a ***OMISSIS*** il ***OMISSIS***, il riesame con valenza di rinnovo e modifica non sostanziale al Decreto Dirigenziale n. 5 del 19/05/2017 e successivi per le seguenti attività IPPC di cui all'Al. VIII alla parte II del D.Lgs. 152/06:

- codice IPPC 6.4.b).2 *“Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate, destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da: solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonn/giorno o 600 tonn/giorno se l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno, nello specifico con una capacità pari a 4691 tonn/giorno di prodotto finito al netto degli imballi e 5500 tonn/giorno di prodotto finito al lordo degli imballi;*
- codice IPPC 6.7 *“Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno” nello specifico con un consumo di solvente che a seguito della modifica approvata passa da 330 tonn/anno a 370 tonn/anno;*

2) di prendere atto che a seguito dell'intervenuta Decisione di Esecuzione (UE) n. 2017/1442 della Commissione Europea del 31 luglio 2017 che ha stabilito le BAT Conclusion per i grandi impianti di combustione rientranti nell'attività IPPC 1.1, fornendo altresì indicazioni per la modalità di calcolo della potenza termica nominale, fermo restando la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 27/01/2021, la Società ha dichiarato la non assoggettabilità dell'installazione all'PPC 1.1, atteso che la potenza complessiva delle caldaie, come da modifica proposta, risulta pari a 47,6 MW, inferiore a 50 MW;

3) di stabilire che con presente provvedimento si intendono revocati il Decreto Dirigenziale n. 5 del 19/05/2017, modificato con successivi Decreto Dirigenziale n. 30 del 21/03/2018, Decreto Dirigenziale n. 204 del 06/09/2019 e Decreto Dirigenziale n. 55 del 17/02/2021 ;

4) di vincolare la presente autorizzazione al rispetto delle condizioni e prescrizioni, riportate negli allegati di seguito indicati:

- Allegato 1: Piano di Monitoraggio e Controllo (prot. 263857 del 19/05/2022);
- Allegato 2 a) Applicazione delle BAT – Scheda D (prot.263857 del 19/05/2022)
- Allegato 2 b) Applicazione delle BAT – Scheda D (prot.263857 del 19/05/2022)
- Allegato 3: Emissioni in Atmosfera – Scheda L (prot. 327969 del 23/06/2022);
- Allegato 4: Scarichi Idrici – Scheda H (prot.263857 del 19/05/2022);

5) preso atto che la società è in possesso della certificazione UNI EN ISO 14001:2015 n. IT06/0914.00 rilasciato da SGS ITALIA S.p.A. con validità al 23/10/2024, si dispone che la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 29 octies comma 9, D.Lgs. 152/06, sarà sottoposta a riesame trascorsi dodici anni dal rilascio del presente provvedimento, oppure entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite alle attività IPPC autorizzate;

6) di stabilire che la Società trasmetta alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno, l'Audit annuale di mantenimento della Certificazione UNI-EN-ISO 14001:2015, entro trenta giorni dal suo rilascio, nonché il rinnovo triennale della certificazione entro il predetto termine;

7) di precisare che in caso di mancato rinnovo/mantenimento della Certificazione UNI-EN-ISO 14001:2015 il presente provvedimento avrà una validità di 10 anni;

8) stabilire che:

- ai sensi del comma 5 dell'art. 184, del D. Lgs. 152/06, la classificazione dei rifiuti prodotti è effettuata dal produttore, assegnando ad essi il competente codice EER, di cui all'allegato D alla Parte IV;
- il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dovrà essere effettuato in conformità dell'art. 185 bis del D. Lgs. n. 152/06;

9) di autorizzare, la Società La DORIA S.p.A. allo scarico delle acque reflue provenienti dai servizi igienici, delle acque reflue provenienti dal ciclo produttivo e delle acque meteoriche di cui alla Scheda H allegata al presente provvedimento, nella fognatura del Comune di Angri, con le seguenti prescrizioni:

- rispetto delle disposizioni di legge nonché di quanto previsto nel vigente regolamento allo scarico delle acque reflue nella pubblica fognatura (deliberazione Comitato Esecutivo 9 Gennaio 2019 n. 3);
- rispetto dei valori limite di emissione di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5, Parte III del D.Lgs. 152/06, colonna "Scarico in acque superficiali", atteso che il tratto di rete fognaria interessato dallo scarico non è allacciato ad un impianto di trattamento. Tali valori limite non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- una portata di punta massima consentita pari a 90 l/s;
- un volume massimo consentito pari a 810.162 mc/annui;
- obbligo di realizzazione del manufatto di conturizzazione, ispezione e controllo in conformità del vigente regolamento del S.I.I.; (allegato B, elaborato 13); diverse soluzioni tecnologiche a quelle previste dal regolamento del S.I.I. dovranno essere preliminarmente concordate col gestore;
- l'installazione di un campionatore automatico per il monitoraggio qualitativo dei reflui scaricati;
- di comunicare tempestivamente eventuali guasti o difetti dell'impianto di trattamento e/o delle condotte fino al punto di recapito finale;
- l'obbligo di produrre, entro il 31 gennaio di ogni anno, sugli appositi moduli predisposti dal Gestore del S.I.I., l'autodenuncia annuale delle portate emunte da ogni singola fonte autonoma
- l'obbligo di trasmettere all'Ente Idrico Campano un controllo analitico annuale delle acque reflue da prelevare nel pozzetto di ispezione;
- rispetto delle prescrizioni tecniche di dettaglio che, eventualmente, il gestore impartirà all'atto della regolarizzazione dell'allacciamento
- è tassativamente vietato lo scarico di:
 - ogni sostanza classificabile come rifiuto liquido (oli, fanghi, solventi, vernici, etc.);
 - benzine, benzene ed in genere idrocarburi o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosione o di incendio nel sistema fognario;
 - ogni sostanza classificabile come rifiuto solido e liquido (residui della lavorazione e delle operazioni di lavaggio e pulizia degli attrezzi, utensili, parti meccaniche connesse alle attività lavorative, stracci, ecc.), anche se tritati a mezzo di dissipatori domestici o industriali, nonché filamentose o viscosi in qualità e dimensioni tali da causare ostruzioni o intasamenti alle condotte o produrre interferenze o alterare il sistema delle fognature, o compromettere il buon funzionamento degli impianti di depurazione;
 - sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio, ammoniacale, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
 - sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire un pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
 - reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
 - reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e 38 gradi centigradi, possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
 - reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire un rischio per le persone, gli animali, esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
 - reflui con temperatura superiore ai 35° C;
 - le sostanze pericolose di cui alla tab. 5 alleg. 5 parte terza del D.Lgs, quali: *Arsenico, Cadmio, Cromo totale e/o Esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Fenoli, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati Composti organici alogenati, Pesticidi fosforiti, Composti organici dello Stagno, Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" e "Pericolose per*

l'ambiente acquatico" ai sensi del D. Lgs. 52 del 3/2/1997 e ss.mm.ii.;

- comunicare ogni variante qualitativa e/o quantitativa dello scarico, nonché eventuali modifiche delle opere e/o del sistema di rete di scarico, rispetto alle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione;
- obbligo di impegnarsi al pagamento delle spese che si renderanno necessarie per effettuare rilievi, accertamenti, sopralluoghi, ispezioni, analisi chimico-fisiche da parte dei soggetti competenti al controllo;
- divieto categorico di utilizzo by-pass dell'impianto di trattamento depurativo;
- nel caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti e richiamati nella presente autorizzazione, si applicheranno, a seconda della gravità dell'infrazione e salvo che il caso costituisca reato, le norme sanzionatorie oppure si procederà all'irrogazione delle rispondenti sanzioni amministrative previste nel D. Lgs 152/2006;
- gli Enti preposti al controllo devono poter accedere ai luoghi ed alle opere al fine di effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico
- l'autorizzazione è assentita ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie;

10) di autorizzare le emissioni in atmosfera in conformità alla Scheda "L" allegata al presente provvedimento, con le seguenti prescrizioni:

- di stabilire che i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti, con le modalità e periodicità previste dal PMeC;
- di prevedere che condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate in modo da consentire il campionamento in conformità alle norme UNI-EN-ISO. La sigla identificativa dei punti di emissione compresi nella Scheda "L" - Sez. L.1: EMISSIONI, deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini;
- stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D. Lgs. 152/06;

11) di vincolare l'A.I.A., al rispetto dei valori limite delle emissioni in atmosfera previsti dalle BAT Conclusion e della normativa nazionale se più restrittiva;

12) di confermare, ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6 bis del D.Lgs. 152/06, l'obbligo di provvedere ad uno specifico controllo entro il 31/12/2022 per le acque sotterranee ed entro il 31/12/2027 per il suolo, con le seguenti prescrizioni:

- spingere il sondaggio localizzato in prossimità dell'impianto di trattamento delle acque reflue ad almeno 1 mt dal piano di posa della vasca più profonda;
- atteso che nella planimetria relativa alla localizzazione dei piezometri, non è indicato il verso di deflusso della falda, qualora non già previsto, e compatibilmente con l'utilizzo delle aree dello stabilimento, nonché dei sottoservizi ivi presenti, prevedere la realizzazione di un piezometro anche a monte idrogeologico, al fine di valutare, in caso di superamento delle CSC, la presenza di eventuali fonti di contaminazione provenienti da sorgenti puntuali o diffuse non ascrivibili all'attività svolta dalla Doria S.p.A.;
- prevedere nelle acque sotterranee anche la presenza dei fitofarmaci;

13) di stabilire che entro il trenta gennaio di ogni anno la Società è tenuta a trasmettere alla Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno le risultanze del Piano di Monitoraggio relativi all'anno solare precedente con la facoltà di trasmettere, a seguito della modifica approvata, entro il 30 marzo di ciascun anno, il report annuale approvato con D.D. n. 95 del 09/11/2018;

14) di demandare all'A.R.P.A.C. l'esecuzione dei controlli ambientali relativi al rispetto delle condizioni dell'A.I.A., previsti dall'art. 29-decies, comma 3, D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., secondo la tempistica indicata nell'allegato Piano di monitoraggio e controllo. Si precisa che L'ARPAC Dipartimento di Salerno, in occasione del primo sopralluogo dovrà verificare la conformità dell'impianto al progetto approvato e alle prescrizioni di cui al presente provvedimento, nonché alle BAT di settore come autorizzate;

- 15) di stabilire che l'ARPAC effettui i controlli con la cadenza definita dal calendario delle visite ispettive regionali, ai sensi dell'art. 29-decies comma 11 bis e 11 ter del D.Lgs. 152/06, con onere a carico del Gestore, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06, inviandone le risultanze alla UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno che provvederà a renderle disponibili al pubblico entro quattro mesi;
- 16) di stabilire che la società è tenuta al versamento delle tariffe relative ai controlli da parte dell'ARPAC determinate secondo gli allegati IV e V del D.M. n. 58 del 06/03/2017, come applicate con D.G.R. n. 43 del 09/02/2021 e con Circolare della Direzione Generale 501700 del 14/10/2021 prot. 507910;
- 17) di stabilire che ai sensi dell'art. 29-undecies del D.Lgs. 152/06, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidono in modo significativo sull'ambiente il Gestore è tenuto:
- ad informare immediatamente la U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno e il Dipartimento ARPAC di Salerno, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la risoluzione;
 - ad adottare ogni misura per limitare le conseguenze ambientali, prevenire eventuali ulteriori incidenti e/o eventi imprevisti e garantire un tempestivo ripristino della conformità;
 - ad informare entro il termine massimo di 8 ore, questa U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno e il Dipartimento ARPAC di Salerno, nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria;
- 18) di stabilire che ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, malfunzionamenti) deve essere annotata su un apposito registro, riportando motivo, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino e durata della fermata in ore. Il registro deve essere tenuto per almeno cinque anni a disposizione degli Enti preposti al controllo;
- 19) di precisare che la presente autorizzazione non esonera la Società dal conseguimento di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc., necessari per l'esercizio dell'attività. Si richiamano in particolare gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e igiene pubblica, nonché il rispetto della specifica normativa in materia di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 151/2011;
- 20) di stabilire che il Gestore dovrà predisporre e trasmettere alla Regione Campania U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno il piano di dismissione dell'intero impianto IPPC prima della cessazione definitiva delle attività, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettere a), b), c), d), e) del D.Lgs. 152/06 e se del caso delle attività di bonifica, così come previste dalla Parte IV, D.Lgs. 152/06;
- 21) di imporre al Gestore di custodire il presente provvedimento unitamente al progetto approvato presso lo Stabilimento e di consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- 22) che copia del presente provvedimento, sarà messo a disposizione del pubblico per la consultazione, presso la Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno, nonché pubblicato sull'apposito sito web istituzionale;
- 23) di disporre la notifica via pec del presente provvedimento alla società La Doria SpA, nonché il suo inoltro, stesso mezzo, al Sindaco del Comune di Angri, all'ARPAC Dipartimento di Salerno, All'Università del Sannio, all'Amministrazione Provinciale, all'ASL di Salerno, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Salerno, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Italia Meridionale, all'Ente Idrico Campano, alla Rete Ferrovia Italiana e alla Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Campania;
- 24) disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nell'apposita sezione "Casa di Vetro" dell'Amministrazione Trasparente del sito web regionale;
- 25) di specificare espressamente, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Avv. Anna Martinoli